

Rimini, 4 ottobre 2014

Alessandria

Eccellentissimo Prefetto: Dr.ssa Romilda TAFURI

Piazza della Libertà, 17 - 15121

Telefono 0131.310111 FAX 0131.310666

Email prefettura.alessandria@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dinieghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Ancona

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Alfonso PIRONTI

Piazza del Plebiscito, 13 - 60121

Telefono 071.22821 FAX 071.2282666

Email prefettura.ancona@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Aosta

Presidente: Augusto ROLLANDIN

Piazza Deffeyes, 1 - 11100

Telefono 0165.273901 FAX 0165.273303

Email presidenza@regione.vda.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l'**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l'Eccellentissimo Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell'art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall'estetista ed aggiornato, al contempo, l'elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l'attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Arezzo

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Saverio ORDINE

Piazza Poggio del Sole, 1 - 52100

Telefono 0575.3181 FAX 0575.318666

Email prefettura.arezzo@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Ascoli Piceno

Eccellentissimo Prefetto: Dr.ssa Graziella Palma Maria PATRIZI

Piazza F. Simonetti, 36 - 63100

Telefono 0736.291111 FAX 0736.291666

Email prefettura.ascolipiceno@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dinieghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Asti

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Pierluigi FALONI

Piazza V. Alfieri, 30 - 14100

Telefono 0141.418111 FAX 0141.353860

Email prefettura.asti@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Avellino

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Carlo SESSA

Via Corso Vittorio Emanuele, 4 - 83100

Telefono 0825.7981 FAX 0825.798666

Email prefettura.avellino@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Bari

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Antonio NUNZIANTE

Piazza Libertà, 1 - 70122

Telefono 080.5293111 FAX 080.5293198

Email prefettura.bari@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dinieghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Barletta-Andria-Trani

Eccellentissimo Prefetto: Dr. ssa Clara MINERVA

Via Cialdini, 60 - 76121 Barletta

Telefono 0883.539111 FAX 0883.539666

Email prefettura.barlettaandriatrani@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dinieghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Belluno

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Giacomo BARBATO

Piazza del Duomo, 38 - 32100

Telefono 0437.952499 FAX 0437.952436

Email prefettura.belluno@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Benevento

Eccellentissimo Prefetto: Dr.ssa Paola GALEONE

Corso G. Garibaldi, 1 - 82100

Telefono 0824.374111 FAX 0824.374444

Email prefettura.benevento@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l'**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l'Eccellentissimo Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell'art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall'estetista ed aggiornato, al contempo, l'elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l'attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dinieghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Bergamo

Eccellentissimo Prefetto: Dr.ssa Francesca FERRANDINO

Via T. Tasso, 8 - 24121

Telefono 035.276111 FAX 035.276666

Email prefettura.bergamo@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Biella

Eccellentissimo Prefetto: Missineo Gr. Uff. Avv. Demetrio

Via della Repubblica, 26 - 13900

Telefono 015.3590411 FAX 015.3590405

Email prefettura.biella@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dinieghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Bologna

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Ennio Mario SODANO

Via Quattro Novembre, 24 - 40123

Telefono 051.6401111 FAX 051.6401399

Email prefettura.bologna@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Bolzano

Eccellentissimo Prefetto: Dr.ssa Elisabetta MARGIACCHI

Via Principe Eugenio di Savoia, 11 - 39100

Telefono 0471.294611 FAX 0471.294666

Email commgov.bolzano@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l'**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l'Eccellentissimo Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell'art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall'estetista ed aggiornato, al contempo, l'elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l'attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Brescia

Eccellentissimo Prefetto: Dr.ssa Narcisa Livia BRASSESCO

Piazza Paolo VI, 29 - 25121

Telefono 030.37431 FAX 030.3743666

Email prefettura.brescia@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dinieghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Brindisi

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Nicola PRETE

Piazza S. Teresa, 1 - 72100

Telefono 0831.5761 FAX 0831.576666

Email prefettura.brindisi@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dinieghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Cagliari

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Alessio GIUFFRIDA

Piazza Palazzo, 2 - 09124

Telefono 070.60061 FAX 070.666418

Email prefettura.cagliari@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Caltanissetta

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Carmine VALENTE

Viale Regina Margherita, 30 - 93100

Telefono 0934.79111 FAX 0934.79366

Email prefettura.caltanissetta@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l'**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l'Eccellentissimo Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell'art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall'estetista ed aggiornato, al contempo, l'elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l'attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dinieghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Campobasso

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Francescopaolo DI MENNA

Piazza G. Pepe, 24 - 86100

Telefono 0874.4061 FAX 0874.406666

Email prefettura.campobasso@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Caserta

Eccellentissimo Prefetto: Dr.ssa Carmela PAGANO

Piazza della Prefettura, 2 - 81100

Telefono 0823.429111 FAX 0823.429503

Email prefettura.caserta@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dinieghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Catania

Eccellentissimo Prefetto: Dr.ssa Maria FEDERICO

Via Prefettura, 14 - 95124

Telefono 095.257111 FAX 095.257666

Email prefettura.catania@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Catanzaro

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Raffaele CANNIZZARO

Piazza Rossi - 88100

Telefono 0961.889111 FAX 0961.889666

Email prefettura.catanzaro@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Chieti

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Fulvio ROCCO de MARINIS

Corso Marrucino - 66100

Telefono 0871.3421 FAX 0871.342666

Email prefettura.chieti@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Como

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Bruno CORDA

Via A. Volta, 50 - 22100

Telefono 031.3171 FAX 031.317666

Email prefettura.como@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l'**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l'Eccellentissimo Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell'art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall'estetista ed aggiornato, al contempo, l'elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l'attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Cosenza

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Gianfranco TOMAO

Piazza XI Settembre - 87100

Telefono 0984.898011 FAX 0984.8980666

Email prefettura.cosenza@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dinieghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Cremona

Eccellentissimo Prefetto: Dr. ssa Paola PICCIAFUOCHI

Corso Vittorio Emanuele II, 17 - 26100

Telefono 0372.4881 FAX 0372.488666

Email prefettura.cremona@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Crotone

Eccellentissimo Prefetto: Dr. ssa Maria TIRONE

Via Giovanni Palatucci, 11 - 88900

Telefono 0962.663611 FAX 0962.6636666

Email prefettura.crotone@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Cuneo

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Giovanni RUSSO

Via Roma, 3 - 12100

Telefono 0171.443411 FAX 0171.443460

Email prefettura.cuneo@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l'**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l'Eccellentissimo Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell'art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall'estetista ed aggiornato, al contempo, l'elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l'attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dinieghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Enna

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Fernando GUIDA

Piazza Garibaldi, 1 - 94100

Telefono 0935.522111 FAX 0935.522666

Email prefettura.enna@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dinieghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Fermo

Eccellentissimo Prefetto: Dr.ssa Angela PAGLIUCA

Corso Cavour, 104 - 63900 Fermo

Telefono 0734.2831 FAX 0734.283666

Email prefettura.fermo@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Ferrara

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Michele TORTORA

Corso Ercole I d'Este, 16 - 44100

Telefono 0532.294311 FAX 0532.294666

Email prefettura.ferrara@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l'**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l'Eccellentissimo Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell'art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall'estetista ed aggiornato, al contempo, l'elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l'attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Firenze

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Luigi VARRATTA

Via Cavour, 1 - 50129

Telefono 055.27831 FAX 055.2783334

Email prefettura.firenze@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l'**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l'Eccellentissimo Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell'art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall'estetista ed aggiornato, al contempo, l'elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l'attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Foggia

Eccellentissimo Prefetto: Dr.ssa Luisa LATELLA

Corso Garibaldi, 56 - 71121

Telefono 0881.799111 FAX 0881.722321

Email prefettura.foggia@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dinieghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Forli-Cesena

Eccellentissimo Prefetto: Dr.ssa Erminia CESARI

Piazza degli Ordelaifi, 2 - 47100

Telefono 0543.719111 FAX 0543.719666

Email prefettura.forlicesena@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l'**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l'Eccellentissimo Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell'art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall'estetista ed aggiornato, al contempo, l'elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l'attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Frosinone

Eccellentissimo Prefetto: Dr.ssa Emilia ZARRILLI

Piazza della Libertà, 14 - 03100

Telefono 0775.2181 FAX 0775.218466

Email prefettura.frosinone@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Genova

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Giovanni BALSAMO

Largo E. Lanfranco, 1 Palazzo Doria Spinola - 16121

Telefono 010.53601 FAX 010.590523

Email prefettura.genova@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Gorizia

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Vittorio ZAPPALORTO

Piazza Vittoria, 64 - 34170

Telefono 0481.595111 FAX 0481.595463

Email prefettura.gorizia@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Grosseto

Eccellentissimo Prefetto: Dr. ssa Anna Maria MANZONE

Piazza Fratelli Rosselli, 1 - 58100

Telefono 0564.433111 FAX 0564.433666

Email prefettura.grosseto@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Imperia

Eccellentissimo Prefetto: Dr.ssa Fiamma SPENA

Via Matteotti, 147 - 18100

Telefono 0183.6899 FAX 0183.290002

Email prefettura.imperia@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Isernia

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Filippo PIRITORE

Via Kennedy, 12 - 86170

Telefono 0865.4451 FAX 0865.445666

Email prefettura.isernia@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

La Spezia

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Giuseppe FORLANI

Via V. Veneto, 2 - 19124

Telefono 0187.7481 FAX 0187.748494

Email prefettura.laspezia@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

L'Aquila

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Francesco ALECCI

Via delle Fiamme Gialle - 67100 Coppito

Telefono 0862.4381 FAX 0862.438666

Email prefettura.laquila@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l'**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l'Eccellentissimo Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell'art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall'estetista ed aggiornato, al contempo, l'elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l'attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dinieghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Latina

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Antonio D'ACUNTO

Piazza della Libertà, 48 - 04100

Telefono 0773.6581 FAX 0773.658408

Email prefettura.latina@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l'**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l'Eccellentissimo Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell'art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall'estetista ed aggiornato, al contempo, l'elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l'attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dinieghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Lecce

Eccellentissimo Prefetto: Dr.ssa Giuliana PERROTTA

Via XXV Luglio, 1 - 73100

Telefono 0832.6931 FAX 0832.693666

Email prefettura.lecce@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dinieghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Lecco

Eccellentissimo Prefetto: Dr.ssa Antonia BELLOMO

Corso Promessi Sposi, 36 - 23900

Telefono 0341.279111 FAX 0341.279666

Email prefettura.lecco@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l'**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l'Eccellentissimo Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell'art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall'estetista ed aggiornato, al contempo, l'elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l'attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Livorno

Eccellentissimo Prefetto: Dr.ssa Tiziana Giovanna COSTANTINO

Piazza Unità d'Italia, 1 - 57123

Telefono 0586.235111 FAX 0586.235412

Email prefettura.livorno@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dinieghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Lodi

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Antonio CORONA

Corso Umberto I, 40 - 26900

Telefono 0371.4471 FAX 0371.447465

Email prefettura.lodi@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dinieghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.


E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Lucca

Eccellentissimo Prefetto: Dr.ssa Giovanna CAGLIOSTRO

Piazza Napoleone, 32 - 55100

Telefono 0583.4245 FAX 0583.424666

Email prefettura.lucca@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dinieghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Macerata

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Pietro GIARDINA

Piazza della Libertà, 15 - 62100

Telefono 0733.25411 FAX 0733.254666

Email prefettura.macerata@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Mantova

Eccellentissimo Prefetto: Dr.ssa Carla CINCARILLI

Via Principe Amedeo, 30 - 48100

Telefono 0376.2351 FAX 0376.235666

Email prefettura.mantova@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Massa Carrara

Eccellentissimo Prefetto: Dr. ssa Giovanna MENGHINI

Piazza Aranci, 35 - 54100

Telefono 0585.89111 FAX 0585.891666

Email prefettura.massacarrara@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Matera

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Luigi PIZZI

Via XX Settembre, 2 - 75100

Telefono 0835.3491 FAX 0835.349666

Email prefettura.matera@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dinieghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Messina

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Stefano TROTTA

Piazza Unità d'Italia - 98100

Telefono 090.3661 FAX 090.366777-366615

Email prefettura.messina@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Milano

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Francesco Paolo TRONCA

Corso Monforte, 31 - 20122

Telefono 02.77581 FAX 02.77584117

Email prefettura.milano@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dinieghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Modena

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Michele DI BARI

Viale Martiri della Libertà, 34 - 41100

Telefono 059.410411 FAX 059.410666

Email prefettura.modena@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Monza e della Brianza

Eccellentissimo Prefetto: Dr.ssa Giovanna VILASI

Via Prina, 17 - 20900 Monza

Telefono 03924101 FAX 0392410401

Email prefettura.monzabrianza@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Napoli

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Francesco MUSOLINO

Piazza del Plebiscito - 80132

Telefono 081.7943111 FAX 081.7943555

Email prefettura.napoli@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dinieghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Novara

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Francesco Paolo CASTALDO

Piazza Matteotti, 1 - 28100

Telefono 0321.665511 FAX 0321.665466

Email prefettura.novara@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dinieghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Nuoro

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Giovanni MELONI

Via Deffenu, 60 - 08100

Telefono 0784.213111 FAX 0784.213260

Email prefettura.nuoro@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l'**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l'Eccellentissimo Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell'art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall'estetista ed aggiornato, al contempo, l'elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l'attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Oristano

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Vincenzo DE VIVO

Via Beatrice D'Arborea - 09170

Telefono 0783.21421 FAX 0783.2142666

Email prefettura.oristano@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l'**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l'Eccellentissimo Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell'art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall'estetista ed aggiornato, al contempo, l'elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l'attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Padova

Eccellentissimo Prefetto: Dr. ssa Patrizia IMPRESA

Piazza Antenore, 3 - 35121

Telefono 049.833511 FAX 049.833550

Email prefettura.padova@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dinieghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Palermo

Eccellentissimo Prefetto: Dr. ssa Francesca Maria Rita CANNIZZO

Via Cavour, 6 - 90133

Telefono 091.338111 FAX 091.331309

Email prefettura.palermo@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l'**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l'Eccellentissimo Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell'art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall'estetista ed aggiornato, al contempo, l'elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l'attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dinieghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Parma

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Luigi VIANA

Via Repubblica, 39 - 43121

Telefono 0521.2194 FAX 0521.219666

Email prefettura.parma@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Pavia

Eccellentissimo Prefetto: Dr.ssa Giuseppa STRANO

Piazza Guicciardi, 1 - 27100

Telefono 0382.5121 FAX 0382.512666

Email prefettura.pavia@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Perugia

Eccellentissimo Prefetto: Dr. ssa Antonella De Miro

Piazza Italia, 11 - 06100

Telefono 075.56821 FAX 075.5682666

Email prefettura.perugia@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l'**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l'Eccellentissimo Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell'art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall'estetista ed aggiornato, al contempo, l'elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l'attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dinieghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Pesaro Urbino

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Attilio VISCONTI

Piazza del Popolo, 40 - 61121

Telefono 0721.386111 FAX 0721.386666

Email prefettura.pesarourbino@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dinieghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Pescara

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Vincenzo D'ANTUONO

Piazza Italia, 30 - 65100

Telefono 085.20571 FAX 085.2057666

Email prefettura.pescara@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l'**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l'Eccellentissimo Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell'art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall'estetista ed aggiornato, al contempo, l'elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l'attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dinieghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Piacenza

Eccellentissimo Prefetto: Dr.ssa Anna PALOMBI

Viale S. Giovanni, 17 - 29121

Telefono 0523.397111 FAX 0523.397666

Email prefettura.piacenza@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dinieghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Pisa

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Francesco TAGLIENTE

Piazza G. Mazzini, 7 - 56127

Telefono 050.549511 FAX 050.549666

Email prefettura.pisa@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Pistoia

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Mauro LUBATTI

Piazza Duomo, 10 - 51100

Telefono 0573.9791 FAX 0573.979666

Email prefettura.pistoia@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Pordenone

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Pierfrancesco GALANTE

Piazza del Popolo, 1 - 33170

Telefono 0434.220111 FAX 0434.26020

Email prefettura.pordenone@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dinieghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Potenza

Eccellentissimo Prefetto: Dr.ssa Rosaria CICALA

Piazza Mario Pagano, 1 - 85100

Telefono 0971.419111 FAX 0971.419315

Email prefettura.potenza@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Prato

Eccellentissimo Prefetto: Dr.ssa Maria Laura SIMONETTI

Via Cairoli, 27 - 59100

Telefono 0574.4301 FAX 0574.430222

Email prefettura.prato@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Ragusa

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Annunziato VARDE'

Via Mario Rapisardi, 124 - 97100

Telefono 0932.673111 FAX 0932.673666

Email prefettura.ragusa@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l'**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l'Eccellentissimo Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell'art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall'estetista ed aggiornato, al contempo, l'elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l'attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dinieghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Ravenna

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Fulvio DELLA ROCCA

Piazza del Popolo, 26 - 48100

Telefono 0544.294111 FAX 0544.294666

Email prefettura.ravenna@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Reggio Calabria

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Claudio SAMMARTINO

Via Miraglia, 10 - 89125

Telefono 0965.4111 FAX 0965.411345

Email prefettura.reggiocalabria@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Reggio Emilia

Eccellentissimo Prefetto: Dr. ssa Antonella DE MIRO

Corso Garibaldi, 55 - 42100

Telefono 0522.458711 FAX 0522.458666

Email prefettura.reggioemilia@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l'**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l'Eccellentissimo Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell'art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall'estetista ed aggiornato, al contempo, l'elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l'attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Rieti

Eccellentissimo Prefetto: Dr.ssa Chiara MAROLLA

Piazza Cesare Battisti, 10 - 02100

Telefono 0746.2991 FAX 0746.299666

Email prefettura.rieti@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dinieghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Rimini

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Claudio PALOMBA

Via IV Novembre, 40 - 47900

Telefono 0541.436111 FAX 0541.436666

Email prefettura.rimini@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Roma

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Giuseppe PECORARO

Via IV Novembre, 119/A - 00187

Telefono 06.67291 FAX 06.67294555

Email prefettura.roma@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l'**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l'Eccellentissimo Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell'art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall'estetista ed aggiornato, al contempo, l'elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l'attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Rovigo

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Francesco PROVULO

Via L. Ricchieri detto Celio, 12 - 45100

Telefono 0425.428511 FAX 0425.428666

Email prefettura.rovigo@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Salerno

Eccellentissimo Prefetto: Dr.ssa Gerarda PANTALONE

Piazza Giovanni Amendola - 84121

Telefono 089.613111 FAX 089.613566

Email prefettura.salerno@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dinieghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Sassari

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Salvatore Mario MULAS

Piazza Italia, 31 - 07100

Telefono 079.2150200 FAX 079.2150477

Email prefettura.sassari@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dinieghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Savona

Eccellentissimo Prefetto: Dr.ssa Gerardina BASILICATA

Piazza Aurelio Saffi, 1 - 17100

Telefono 019.84161 FAX 019.821755

Email prefettura.savona@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Siena

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Renato SACCONI

Piazza Duomo, 9 - 53100

Telefono 0577.201111 FAX 0577.201666

Email prefettura.siena@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l'**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l'Eccellentissimo Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell'art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall'estetista ed aggiornato, al contempo, l'elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l'attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Siracusa

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Armando GRADONE

Piazza Archimede, 15 - 96100

Telefono 0931.729111 FAX 0931.729666

Email prefettura.siracusa@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dinieghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Sondrio

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Carmelo CASABONA

Via V. Veneto, 27 - 23100

Telefono 0342.532111 FAX 0342.210960

Email prefettura.sondrio@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Taranto

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Umberto GUIDATO

Via Anfiteatro, 4 - 74100

Telefono 099.4545111 FAX 099.4545666

Email prefettura.taranto@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Teramo

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Valter CRUDO

Corso Luigi Vinciguerra, 1 - 64100

Telefono 0861.2591 FAX 0861.259666

Email prefettura.teramo@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l'**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l'Eccellentissimo Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell'art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall'estetista ed aggiornato, al contempo, l'elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l'attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Terni

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Gianfelice BELLESINI

Viale Stazione, 1 - 05100

Telefono 0744.4801 FAX 0744.480666

Email prefettura.terni@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Torino

Eccellentissimo Prefetto: Dr.ssa Paola BASILONE

Piazza Castello, 205 - 10124

Telefono 011.55891 FAX 011.5589904

Email prefettura.torino@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Trapani

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Leopoldo FALCO

Piazza Vittorio Veneto, 1 - 91100

Telefono 0923.598111 FAX 0923.598666

Email prefettura.trapani@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Trento

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Francesco SQUARCINA

Corso III Novembre, 11 - 38100

Telefono 0461.204511 FAX 0461.204666

Email prefetto.pref_trento@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Treviso

Eccellentissimo Prefetto: Dr.ssa Maria Augusta MARROSU

Piazza dei Signori, 22 - 31100

Telefono 0422.592411 FAX 0422.592495

Email prefettura.treviso@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Trieste

Eccellentissimo Prefetto: Dr. ssa Francesca Adelaide GARUFI

Piazza dell'Unità d'Italia, 8 - 34121

Telefono 040.3731111 FAX 040.3476699

Email prefettura.trieste@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Udine

Eccellentissimo Prefetto: Dr.ssa Provvidenza Delfina RAIMONDO

Via Piave, 16 - 33100

Telefono 0432.594111 FAX 0432.594666

Email prefettura.udine@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dinieghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Varese

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Giorgio Franco ZANZI

Piazza Libertà, 1 - 21100

Telefono 0332.801111 FAX 0322.801666

Email prefettura.varese@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Venezia

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Domenico CUTTAIA

Palazzo Corner S. Marco, 2661 - 30124

Telefono 041.2703411 FAX 041.5207720

Email prefettura.venezia@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l'**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l'Eccellentissimo Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell'art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall'estetista ed aggiornato, al contempo, l'elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l'attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Verbano Cusio Ossola

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Francesco RUSSO

Via Buonarroti, 100 - Villa Taranto - 28922

Telefono 0323.5115 FAX 0323.502461

Email prefettura.verbanocusioossola@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dinieghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Vercelli

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Salvatore MALFI

Via S. Cristoforo, 3 - 13100

Telefono 0161.225411 FAX 0161.225466

Email prefettura.vercelli@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dinieghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Verona

Eccellentissimo Prefetto: Dr. ssa Perla STANCARI

Via Santa Maria Antica, 1 - 37121

Telefono 045.8673411 FAX 045.8673610

Email prefettura.verona@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Vibo Valentia

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Giovanni BRUNO

Corso Vittorio Emanuele III - 89900

Telefono 0963.965111 FAX 0963.965666

Email prefettura.vibovalentia@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l'**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l'Eccellentissimo Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell'art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall'estetista ed aggiornato, al contempo, l'elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l'attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dinieghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Vicenza

Eccellentissimo Prefetto: Dr. Eugenio SOLDA'

Contrà Gazzolle, 6/10 - 36100

Telefono 0444.338411 FAX 0444.338491

Email prefettura.vicenza@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l'**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l'Eccellentissimo Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell'art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall'estetista ed aggiornato, al contempo, l'elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l'attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica



Rimini, 4 ottobre 2014

Viterbo

Eccellentissimo Prefetto: Dr.ssa Antonella SCOLAMIERO

Piazza del Plebiscito, 8 - 01100

Telefono 0761.3361 FAX 0761.336666

Email prefettura.viterbo@interno.it

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’**Eccellentissimo Prefetto** indicato in intestazione che l’**Eccellentissimo Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

1

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di **dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali **comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dineghi delle amministrazioni** anzidette che, operando nella maniera ora descritta, **stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria**.

E' necessario, pertanto, che **Codesto Eccellentissimo Prefetto** faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

2

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi** con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti
Presidente Nazionale Confestetica

